DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1970

che concede un contributo del Fondo sociale europeo al Regno dei Paesi Bassi per spese concernenti operazioni di riqualificazione e di nuova sistemazione effettuate dal « Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid »

(Fascicoli FSE nn. 6922, 6923, 6943, 6944, 6945, 6972, 6973, 69107, 69108, 69109)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(71/64/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio (2), in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione che precisa le condizioni che denotano una situazione manifesta di sottoccupazione prolungata ai sensi dell'articolo 2, comma 3 a), del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (3),

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (4),

viste le domande del 16 maggio, 19 giugno, 14 novembre e 16 dicembre 1969, presentate dal Regno dei Paesi Bassi al fine di ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione (importo complessivo richiesto : Fl. 4.162.204,09) e di nuova sistemazione (importo richiesto : Fl. 5.611,28),

visti i pareri del comitato del Fondo sociale europeo del 10 novembre 1970,

considerando che, conformemente agli articoli 1, 3 e 6 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di riqualificazione e di nuova sistemazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico del « Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid » ;

considerando che le richieste, che soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 20 e 21 del regolamento n. 9 e concernono operazioni terminate nel periodo dal 1° agosto 1965 al 30 giugno 1968 incluso, sono state validamente presentate entro i termini fissati dall'articolo 19 del regolamento n. 9,

considerando che dall'esame di tali richieste, nonché dalla verifica dei loro elementi di fatto o contabili, risulta che esse sono conformi alle prescrizioni della regolamentazione in vigore ;

considerando che, di conseguenza, dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo per le spese sostenute dal predetto ministero e che l'importo del contributo da concedere dal Fondo risulta fissato a Fl. 4.167.815,37 (4.162.204,09 Fl. + 5.611,28 Fl.) ;

considerando che il comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 10 novembre 1970, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dal Regno dei Paesi Bassi per spese sostenute dal « Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid », concernenti operazioni di riqualificazione e di nuova sistemazione terminate nel periodo dal 1° agosto 1965 al 30 giugno 1968 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza di un importo di Fl. 4.167.815,37.

Articolo 2

Il contributo del Fondo sociale europeo concesso al Regno dei Paesi Bassi è stabilito in Fl. 4.167.815,37 (equivalente a 1.151.330,22 u.c.), ripartito come segue :

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
(4) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

1. per operazioni di riqualificazione	4.162.204,09 Fl.	(1.149.780,14 u.c.)
2. per operazioni di nuova sistemazione	(5.611,28 Fl.	(1.550,08 u.c.)

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI